

Illegittima applicazione di oneri di monitoraggio per il rilascio di un'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 24 giugno 2016, n. 1030 - Pasca, pres.; Palmieri, est. - Inergia S.p.A. (avv.ti Cassar, Onori) c. Regione Puglia ed a.

Ambiente - Impianto eolico della potenza di 12 MW - Realizzazione ed esercizio - Autorizzazione unica - Pagamento dei relativi oneri di monitoraggio.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Sono impugnate le note in epigrafe, tra cui quella avente ad oggetto la comunicazione di chiusura positiva del procedimento per il rilascio di AU ex art. 12 d. lgs. n. 387/03 finalizzata alla realizzazione ed esercizio di impianto eolico della potenza di 12 MW da installarsi nel Comune di Surbo, nella parte in cui l'Amministrazione ha comunicato alla ricorrente che per effetto del parere espresso dalla Regione Puglia – Servizio Assetto Territorio, n. 1177 del 3.2.2011, il progetto rientra nel campo di applicazione della DGR n. 3029/10, invitando conseguentemente la società al pagamento dei relativi oneri di monitoraggio.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere per travisamento; violazione della DGR n. 3029/10; 2) violazione dell'art. 4 l. n. 162/05; eccesso di potere per violazione del principio di non aggravamento del procedimento; 3) incompetenza; violazione dell'art. 12 co. 6 d. lgs. n. 387/03 e del d.m. 10.9.2010; violazione dell'art. 117 co. 3 Cost.

All'udienza del 18.5.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di gravame, deduce la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, per contrasto con la DGR n. 3029/10, avendo il progetto in esame già ottenuto, alla data di approvazione della suddetta Delibera, i prescritti pareri ambientali. In particolare, deduce la ricorrente che il parere espresso dalla Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 1177 del 3.2.2011 non rileverebbe ai fini in esame, non avendo tale Servizio competenze in materia ambientale.

L'assunto è infondato.

2.1. La DGR 3029/2010 ha previsto, all'art. 7, una disciplina transitoria, stabilendo che: “i provvedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conclusi ai sensi della previgente normativa ... qualora riferiti a progetti ... per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti”.

2.2. Tanto premesso, vi è in atti parere espresso dalla Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 1177 del 3.2.2011, successivo, pertanto, alla DGR n. 3029/10 (31.12.2010), la cui valenza occorre pertanto indagare in questa sede.

Sul punto, rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.R. n. 20/01, “La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio”.

Dispone poi il successivo 3° comma che: “In particolare, il DRAG determina:

a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione; ...”.

2.3. Alla luce di tali previsioni normative, non c'è dubbio pertanto che al DRAG deve essere attribuita valenza ambientale, trattandosi di strumento pianificatorio rilevante “al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione” (art. 4 co. 3 lett. a) L.R. n. 20/01 cit).

Ciò detto quanto alla legislazione regionale, rileva altresì il Collegio che, ai sensi della DGR n. 1351/09, il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia “... redige e periodicamente aggiorna il Documento regionale di assetto generale (DRAG); attraverso il DRAG promuove, indirizza e supporta le pianificazione provinciale, d'area vasta e comunale ...”.

Orbene, alla luce di tali previsioni, non c'è dubbio che il Servizio Assetto del Territorio, essendo competente alla redazione e aggiornamento del DRAG – al quale, per le ragioni dette, va riconosciuta valenza ambientale – annovera tra le sue competenze quelle di tutela ambientale.

Ne discende non solo la competenza del suddetto Servizio ad emettere pareri ambientali, ma anche l'ulteriore considerazione per la quale, essendo tale parere intervenuto in data 3.2.2011, vale a dire in data successiva alla pubblicazione ed efficacia della DGR n. 3029/10 (31.12.2010), esso ha impedito l'applicazione della previgente normativa (DGR n. 35/07), e imposto invece quella di cui alla citata DGR n. 3029/10.

2.4. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di gravame è infondato, e deve pertanto essere rigettato.

3. Con il secondo motivo di gravame, deduce la ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, per violazione del principio di non aggravamento degli oneri istruttori, avendo la Regione previsto l'applicazione di oneri di monitoraggio di gran lunga eccedenti quelli preventivabili dalla ricorrente all'atto della presentazione dell'istanza ex art. 12 d. lgs. n. 387/03, risalente al 4.4.2007, vale a dire ad oltre tre anni prima della DGR n. 3029/10, e ben oltre il termine di 180 giorni fissato dall'art. 12 d. lgs. n. 387/03.

La censura è fondata.

3.1. Ai sensi dell'art. 4 l. n. 62/05, "Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche".

3.2. Tanto premesso, reputa il Collegio di dare continuità all'orientamento espresso da questo TAR con sentenze nn. 657/11 e 1285/11, in cui si afferma che: "la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l'importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l'onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole".

3.3. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha proposto istanza di rilascio di AU ex art. 12 d. lgs. n. 387/03 in data 4.2007, vale a dire oltre tre anni prima della DGR n. 3029/10, e pertanto sotto il vigore della previgente DGR n. 35/07, che ha previsto a carico degli istanti oneri istruttori di ben più limitato importo.

Ne consegue che del tutto irragionevolmente l'Amministrazione ha applicato alla ricorrente gli oneri di monitoraggio previsti dalla DGR n. 3029/10, di gran lunga successiva alla presentazione dell'istanza della ricorrente. La qual cosa è tanto più irragionevole se si considera che il procedimento in esame si è concluso ben oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 12 d. lgs. n. 387/03, e ciò per circostanze del tutto indipendenti dalla volontà della ricorrente.

Ne discende che qualora l'Amministrazione avesse concluso il procedimento nei termini normativamente stabiliti, essa avrebbe dovuto pacificamente applicare gli oneri di cui alla previgente DGR n. 35/07. È evidente allora che essa non può imporre alla ricorrente un peso patrimoniale non esistente al momento dell'istanza, e che non lo sarebbe stato qualora il procedimento in esame si fosse concluso nei tempi prescritti.

4. Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo di gravame è fondato.

Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato, con assorbimento del terzo motivo di gravame.

5. Reputa il Collegio di dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.

(Omissis)